


**STATUTI ACCADEMIA ALFONSIANA**  
**ISTITUTO SUPERIORE DI TEOLOGIA MORALE**  
*ad instar Facultatis*



Roma 2021

1080/2019

N. \_\_\_\_\_



CONGREGATIO  
DE INSTITUTIONE CATHOLICA  
(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (de Studiorum Institutis), lectis perpensisque STATUTIS Instituti Superioris Theologiæ Moralis sub titulo v. *Accademia Alfonsiana* ad instar Facultatis Pontificiæ Universitatis Lateranensis, quæ in eorundem LXXXI articulis definiuntur ac statuuntur **rata habet** atque ad quinquennium experimenti gratia **approbat**; iisque ad quos pertinet, ut rite observentur, præcipit; ceteris servatis de iure servandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romæ, ex ædibus eiusdem Congregationis, die XII mensis Iulii, a. D. MMXXI.

*Josephus Card. Feroldi*  
PRÆFECTUS

*+ d. Vicentius Jaci*  
A SECRETIS

## Sigle e abbreviazioni

*AAS Acta Apostolicae Sedis*

*CIC Codex Iuris Canonici*

*OT Optatam totius*

*SPUL Statuti PUL (2021)*

*SC Costituzione apostolica Sapientia christiana*

*VG Costituzione apostolica Veritatis gaudium*

*VGNA Norme applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Costituzione apostolica Veritatis gaudium.*

## PROEMIO

### CENNI STORICI

- a) L'Accademia Alfonsiana è stata fondata dalla Congregazione del Santissimo Redentore nell'anno 1949, come Istituto Superiore di Teologia Morale.

Il suo fine è quello di contribuire al rinnovamento della teologia morale nello spirito e nella prassi di Sant'Alfonso, dottore, pastore, e fondatore della Congregazione.

Questo rinnovamento si propone di offrire risposte ai bisogni dei cristiani del nostro tempo. Questa finalità ha ispirato fino ad oggi la vita dell'Accademia.

- b) Il 25 marzo 1957, la Sacra Congregazione dei Religiosi riconosceva e stabiliva l'Accademia come scuola interna pubblica di teologia morale, affidata alla Congregazione del Santissimo Redentore, ma aperta anche ad altri sacerdoti sia diocesani, sia religiosi.
- c) Il 2 agosto 1960, con l'approvazione del Sommo Pontefice Giovanni XXIII, la Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi inserì l'Accademia nell'ambito della Facoltà teologica della Pontificia Università Lateranense con Statuti propri, come Istituto Superiore di Teologia Morale, e approvò nei modi debiti i suoi Statuti e questo è stato confermato il 15 ottobre 1988 dalla Congregazione per gli Studi Cattolici negli Statuti della Pontificia Università Lateranense art. 3.3a. Il 30 marzo 1995, la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha approvato le modifiche inserite negli Statuti dell'Accademia.
- d) Il 20 giugno 2019, l'Accademia ha acquisito la personalità giuridica come ente ecclesiastico riconosciuto civilmente in Italia.
- e) L'Accademia Alfonsiana dal 2021 è inserita come Istituto *ad instar Facultatis* nella Pontificia Università Lateranense a norma delle *Ordinationes della Veritatis Gaudium* (VGNA 6), degli Statuti della Pontificia Università Lateranense (cf. SPUL 3 § 2) e dei propri Statuti (cf. VG Proemio, 5,3; VGNA 2).

L'Accademia Alfonsiana secondo la sua origine storica opera quale centro speciale di ricerca (cf. VG Proemio, 5; VGNA 2) per coltivare e favorire la formazione specialistica nell'ambito della teologia morale, sviluppare la ricerca scientifica e avviare gli studenti all'insegnamento, alla luce del magistero della Chiesa. L'Accademia Alfonsiana conferisce gradi accademici

per autorità della Santa Sede tramite la Pontificia Università Lateranense.

Conformemente alla sua natura giuridica, all'Accademia Alfonsiana è riconosciuta autonomia per quanto riguarda l'attività didattica, il funzionamento amministrativo e la gestione economica.

L'Accademia Alfonsiana si attiene agli Statuti della PUL per quanto riguarda l'autorità personale del Gran Cancelliere e del Rettore Magnifico, la disciplina accademica, la nomina dei docenti e la composizione di organi collegiali di governo dell'Università (cf. *SPUL* 3 § 2).

## **TITOLO I**

### **FINE E ORGANIZZAZIONE DELL'ACCADEMIA**

#### **Art. 1.**

L'Accademia Alfonsiana, Istituto Superiore di Teologia Morale *ad instar Facultatis*, inserito nella Pontificia Università Lateranense quale centro di eccellenza per la specializzazione in teologia morale, come fine della sua attività scientifica, si propone di:

- a) coltivare e promuovere la teologia morale alla luce del mistero di Cristo affinché, considerate le sfide del progresso tecnico scientifico e delle culture, sia penetrata più profondamente la verità della vita morale dell'uomo radicata nella Storia della salvezza e nel Mistero di Cristo (cf. *OT* 16) e i problemi morali siano enucleati sistematicamente, investigati correttamente, e risolti per quanto possibile, sempre nel rispetto del Magistero Ecclesiastico (cf. *VG* 3,1; 69-70);
- b) promuovere un'autentica specializzazione in teologia morale, mantenendo l'unità sapienziale del discorso teologico che scaturisce dalla pienezza del Mistero di Cristo ed è nutrito dalla Parola di Dio (cf. *OT* 16);  
elaborare una dottrina morale con metodo scientifico, come richiesto dalla sua dignità e peculiarità, avendo san Tommaso come maestro (cf. *OT* 16), e ispirata all'insegnamento di sant'Alfonso Maria de Liguori;
- c) studiare la teologia morale tenendo conto del dialogo ecumenico e interreligioso e dei problemi e delle sfide del mondo contemporaneo;
- d) formare gli studenti alla teologia morale, introducendoli più profondamente nelle sue fonti, principi, metodi e applicazioni, e in tutte le scienze ad essa connesse, con metodo interdisciplinare e transdisciplinare; inoltre, attraverso il lavoro scientifico, formarli all'insegnamento anche superiore, a investigare in modo rigoroso la verità morale, e ad assumere altri compiti per il bene della Chiesa e della società (cf. *VG* 3,2);

- e) insegnare la teologia morale a coloro che pur non aspirando ai gradi accademici, desiderano apprendere la dottrina teologico-morale con maggiore profondità.

### **Art. 2.**

L'Accademia Alfonsiana

- a) è una comunità nella quale tutte le persone, sia prese singolarmente che adunate nei Consigli, ciascuna per quello che le compete, si sentono corresponsabili del bene comune e prestano diligentemente il loro contributo (cf. VG 11,2);
- b) è espressione della missione ecclesiale della Congregazione del Santissimo Redentore (cf. CSSR-Statuto 023), come riconobbe Papa Paolo VI parlando ai Capitolari: «Con questa carità pastorale è connesso un altro campo della vostra attività, lavorando nel quale la vostra Congregazione si è acquistata meriti notevoli, il campo cioè degli studi della teologia morale di cui un frutto recente e singolare è l'Istituto Alfonsiano» (*Discorso al Capitolo generale della Congregazione del Santissimo Redentore*, 22 settembre 1967, in AAS 59 [1967] 961-962).

Come è stato ribadito da Papa Francesco nell'udienza concessa all'Accademia il 9 febbraio 2019, «lo specifico settore teologico proprio dell'Accademia Alfonsiana è quello del sapere morale, al quale compete il difficile ma indispensabile compito di far incontrare e accogliere Cristo nella concretezza della vita quotidiana, come Colui che, liberandoci dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento, fa nascere e rinascere in noi la gioia» [Aggiungere il riferimento ad AAS]

Per attuare la sua missione, l'Accademia Alfonsiana è affidata alla cura, direzione e amministrazione della Congregazione del Santissimo Redentore, come Istituto *ad instar Facultatis* che ha una propria vita accademica autonoma, nel rispetto del rapporto di inserimento nell'Università Lateranense secondo gli Statuti della stessa Università e i presenti Statuti approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

### **Art. 3.**

Le relazioni dell'Accademia con la Congregazione del Santissimo Redentore sono regolate da apposita convenzione.

### **Art. 4.**

L'offerta formativa dell'Accademia Alfonsiana comprende:

- a) il secondo e il terzo ciclo del *curriculum* degli studi in teologia morale, per il conseguimento della Licenza o del Dottorato (cf. VG 46);
- b) percorsi specifici su questioni di teologia e scienze morali, per il conseguimento del *Diploma*, le cui modalità sono determinate dal *Regolamento* (cf. anche art. 42.b; 48; 54; 55);
- c) percorsi di ricerca post-dottorale, le cui modalità sono determinate dal

*Regolamento;*

- d) un circolo alfonsiano per favorire l'indagine scientifica e coltivare e promuovere, in modo adatto alle diverse culture, la teologia morale (cf. artt. 78-80).
- e) in fedeltà alla sua natura e finalità e per l'incremento degli studi interdisciplinari e transdisciplinari, l'Accademia Alfonsiana costituisce al suo interno tre aree di ricerca: in Morale Fondamentale e Antropologia, in Morale Sociale e in Bioetica, quali luoghi di ricerca, di approfondimento scientifico e di sostegno alla didattica (cf. VG 56,2).

## **TITOLO II IL GOVERNO DELL'ACCADEMIA**

### **Art. 5.**

- a) Le autorità accademiche, che sono corresponsabili del bene comune e concorrono ai fini dell'Istituto (cf. VG 11,1 e 2; 15; 19,1), sono personali e collegiali.

Le autorità personali sono: il Gran Cancelliere e il Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense; il Moderatore Generale che è il Superiore Generale della Congregazione del Santissimo Redentore, e il Preside.

Le autorità collegiali sono: il Consiglio Accademico e il Consiglio dei Professori, moderati dal Preside.

- b) Il governo ordinario dell'Accademia spetta al Preside con l'aiuto del Consiglio dei Professori.

### **Art. 6. [Il Moderatore Generale]**

- a) La direzione e l'amministrazione dell'Accademia Alfonsiana sono state affidate dalla Sede Apostolica alla cura della Congregazione del Santissimo Redentore, per cui secondo il diritto universale e proprio, spetta al Superiore Generale conservare e promuovere la cura della stessa e ricoprire la carica di Moderatore Generale.

Per esprimere e attuare lo speciale collegamento dell'Accademia con la Congregazione del Santissimo Redentore, il Moderatore Generale si avvale dell'aiuto del Consiglio Generale, del «Board of Trustees» e di eventuali altri organismi della Congregazione.

- b) I principali compiti del Moderatore Generale sono:
  1. promuovere l'Accademia e farla progredire in modo permanente nella sua identità e nel lavoro scientifico; vigilare affinché la dottrina cattolica sia integralmente custodita e siano fedelmente osservati gli Statuti e le Norme dettate dalla Sede Apostolica;
  2. curare il rapporto di collaborazione con le autorità dell'Università Lateranense,

secondo le disposizioni degli Statuti di entrambe le Istituzioni.

3. presentare al Gran Cancelliere, tramite il Rettore Magnifico, il candidato designato per l'ufficio di Preside (*SPUL* 9, i), secondo l'art. 14.a, previa conferma della Congregazione per l'Educazione Cattolica, affinché lo nomini secondo le norme del diritto;
4. ricevere, personalmente o tramite un suo delegato, la professione di fede del Preside e dei Professori;
5. nominare il Vicepreside designato dal Consiglio dei Professori, secondo l'art. 9.a;
6. nominare gli Ufficiali di primo grado, secondo l'art. 9.e;
7. presentare al Rettore Magnifico per mezzo del Preside i Professori designati dal Consiglio dei Professori, così come stabilito dagli artt. 9.b e 32.a, affinché, ottenuto il «nulla osta» della Congregazione per l'Educazione Cattolica, siano dal Gran Cancelliere nominati stabili *pro prima vice*, o siano promossi a straordinari o a ordinari;
8. dare il consenso affinché, tramite il Preside, i Professori designati dal Consiglio dei Professori secondo gli artt. 9.c e 32.b, siano presentati al Rettore Magnifico, perché il Gran Cancelliere, li nomini Professori invitati; o conceda il «nulla osta» se si tratta dell'Assistente di un Professore;
9. dare il proprio consenso, dopo avere ponderato tutti i *pro* e i *contra*, quando un Professore, d'accordo con l'art. 34.b.1 e b.2, rinuncia al suo incarico (cf. *CIC* 189,2 e 3);
10. seguire le indicazioni della *VGNA* 11 e degli Statuti propri, qualora nell'Istituto si verificano casi contrari alla morale, alla dottrina o alla disciplina;
11. moderare il Consiglio dei Professori nei casi di promozione dei Professori, per la concessione di assenza prolungata dall'insegnamento, per il prolungamento eccezionale di un incarico o per problematiche particolari, secondo l'art. 38.a;
12. moderare il Consiglio Accademico in caso di elezioni, aggiunte o modifiche agli Statuti dell'Accademia, da presentare al Gran Cancelliere per mezzo del Rettore Magnifico affinché la Congregazione per l'Educazione Cattolica li approvi (cf. art. 14.d);
13. interpretare gli Statuti dell'Accademia, tenendo però conto dell'opinione delle Autorità superiori;
14. firmare, insieme con le altre Autorità dell'Accademia e della Pontificia Università Lateranensi, i documenti originali della Licenza e del Dottorato;
15. richiedere, tramite il Preside, alle Autorità della Pontificia Università Lateranense e alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il «nulla osta» per il conferimento dei dottorati *honoris causa* (cf. *VGNA* 40);
16. informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica, circa le questioni più importanti e inviare ad essa, ogni cinque anni, tramite il Gran Cancelliere, una



relazione accurata sulla situazione accademica, morale ed economica dell'Accademia e il piano strategico, unitamente al suo parere, secondo lo schema fissato dalla medesima Congregazione (cf. *VGNA* 9,7).

**Art. 7.** [Il Consiglio dei Professori]

a) Il Consiglio dei Professori è formato da:

1. i Professori stabili (ordinari, straordinari, associati);
2. due delegati dei Professori invitati, eletti ogni anno secondo il *Regolamento*.
3. i due Rappresentanti degli Studenti (cf. art. 43.b). Questi però non sono presenti quando si tratta di argomenti che riguardano le persone dei singoli Professori.

b) A norma dell'art. 9, f degli *SPUL* il Rettore assiste, personalmente o tramite un suo delegato, alle riunioni del Consiglio dei Professori.

c) Il Segretario Generale partecipa al Consiglio dei Professori come segretario dello stesso Consiglio.

d) L'Economo e il Bibliotecario partecipano alle riunioni del Consiglio dei Professori tutte le volte che si tratterà di argomenti pertinenti al loro ufficio.

**Art. 8.**

Il Consiglio dei Professori deve essere convocato almeno quattro volte all'anno.

Può essere convocato anche ogni volta che lo richieda un terzo del Consiglio stesso, indicando al Preside l'oggetto da trattare.

**Art. 9.**

Il Consiglio dei Professori tratta le questioni ordinarie dell'Accademia:

a) designa il candidato a Vicepreside, che deve essere nominato dal Moderatore Generale. Per i primi tre scrutini, la maggioranza richiesta è dei due terzi dei presenti. A partire dal quarto scrutinio, la maggioranza richiesta è la maggioranza assoluta (più della metà dei voti) e la votazione deve vertere sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono numerosi, sopra i due più anziani di età. A partire dal sesto scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di età (cf. art. 6b5);

b) esamina la situazione del corpo docente annualmente secondo il *Regolamento*; propone al Moderatore Generale quali Professori invitati conviene promuovere per la prima volta come associati o come straordinari o ordinari, a norma degli artt. 26, 27 e 28 e osservando quanto disposto dal diritto;

c) propone al Moderatore Generale chi conviene invitare per la prima volta come Professori all'Accademia, o come Assistenti di un qualche Professore, osservando quanto disposto dal diritto;

d) tratta le questioni di cui all'art. 38.a;

e) propone al Moderatore Generale chi conviene chiamare all'Accademia per

l'Ufficio di Segretario generale, di Bibliotecario, di Economo (cf. art. 6.b.6);

- f) stabilisce il programma e il calendario per l'anno accademico, consultato il Consiglio Accademico (cf. art. 14.b);
- g) prepara i cambiamenti opportuni che devono essere introdotti negli Statuti, i quali, dopo essere stati rivisti e votati dal Consiglio Accademico, sono inviati tramite le Autorità della Pontificia Università Lateranense alla Congregazione per l'Educazione Cattolica per ricevere l'approvazione;
- h) prepara il *Regolamento* dell'Accademia e lo presenta al Consiglio Accademico per la sua approvazione;
- i) elabora il metodo con il quale condurre le prove che concludono i corsi, consultato il Consiglio Accademico (cf. art. 14.b);
- j) stabilisce quanto è necessario o utile per il progresso della vita accademica;
- k) elegge i membri ai Consigli Speciali e le Commissioni atte a promuovere la vita accademica (cf. art. 16; VGNA 14).

#### **Art. 10.**

- a) Il Consiglio dei Professori vota secondo la norma del can. 119 del *CIC*, a meno che il diritto universale o proprio stabilisca altrimenti.
- b) Nel caso in cui non sia stabilito nulla dal diritto e due Professori chiedano la maggioranza dei due terzi, il Consiglio decide sulla loro richiesta, con la maggioranza assoluta e in segreto.
- c) Lo scrutinio che riguarda le persone è sempre segreto.  
Gli scrutini che non riguardano le persone sono palesi a meno che un membro del Consiglio dei Professori non chieda il voto segreto.
- d) Per la validità delle decisioni prese nel Consiglio dei Professori, si richiede che nella seduta sia presente la metà dei membri del Consiglio.

#### **Art. 11.**

Nel caso in cui qualche questione non sia risolta nel Consiglio, nel rispetto del diritto universale e proprio, il Preside decide sulla questione, dopo avere ascoltato i Professori ordinari e straordinari.

#### **Art. 12.** [Il Consiglio Accademico]

- a) Fanno parte del Consiglio Accademico:
  1. i membri del Consiglio dei Professori presenti a Roma (inclusi gli studenti eletti);
  2. due delegati tra i Professori invitati, eletti da loro stessi per un anno secondo il *Regolamento*, oltre ai due che sono già membri del Consiglio dei Professori;
  3. gli ufficiali di primo grado dell'Accademia (cf. art. 46.a).
- b) A norma dell'art. 9, f degli *SPUL* il Rettore assiste, personalmente o tramite un

suo delegato, alle riunioni del Consiglio Accademico.

- c) Sotto la direzione del Moderatore Generale o del Preside, o da un un loro delegato, il Consiglio determina il modo di discutere, esprimere pareri e votare.

### **Art. 13.**

Il Consiglio Accademico deve essere convocato dal Preside una volta all'anno e ogni volta che la terza parte dei membri del Consiglio lo richieda, indicando al Preside la materia da trattare.

### **Art. 14.**

Il Consiglio Accademico:

- a) presieduto dal Moderatore Generale, con i due terzi dei voti, designa tre candidati tra i Professori ordinari o straordinari dell'Accademia per l'ufficio del Preside, eleggibili secondo il diritto universale e proprio.

Il Moderatore Generale, concesso il suo «nulla osta», sceglie uno dei candidati, e tramite il Rettore Magnifico, ottenuto il «nulla osta» della Congregazione per l'Educazione Cattolica, dopo che abbia emesso la professione di fede, lo presenta al Gran Cancelliere per la nomina. Nel caso che i designati non siano ben accettati dal Moderatore Generale, questi ha il diritto di esigere una nuova designazione da parte del Consiglio Accademico (cf. art. 6b3).

- b) è consultato sul programma e il calendario da stabilire per l'anno accademico successivo, l'orario delle lezioni e il metodo degli esami che si applica alla fine del corso;
- c) approva i Regolamenti dell'Accademia elaborati dal Consiglio dei Professori dandone comunicazione al Rettore Magnifico;
- d) propone, con i due terzi dei voti, e con il consenso del Rettore Magnifico e del Moderatore Generale, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica aggiunte o modifiche agli Statuti dell'Accademia;
- e) promuove il rinnovamento e il progresso della vita dell'Accademia;
- f) promuove le relazioni tra l'Accademia, l'Università Lateranense e gli altri Istituti Universitari, anzitutto quelli che coltivano e incentivano gli studi ecclesiastici, attivando sinergie con istituzioni accademiche di diversi Paesi e con quelle che si ispirano alle diverse tradizioni culturali e religiose per far fiorire la vita accademica (cf. VG Proemio, 4.d).

### **Art. 15.**

- a) Il Consiglio Accademico vota a maggioranza assoluta, a meno che gli Statuti esigano i due terzi dei voti.
- b) Affinché il Consiglio Accademico proceda validamente, è necessario che sia presente la metà dei suoi membri; fermo restando che metà dei partecipanti sia

composta da Professori stabili, oltre al Preside.

**Art. 16.** [Commissioni]

Per promuovere la vita accademica, l'Accademia stabilisce diverse Commissioni, ordinarie e straordinarie (cf. VGNA 14,2). Tra le Commissioni ordinarie, ci sono la Commissione per il Programma, la Commissione per l'Attività editoriale, la Commissione per le Attività culturali, la Commissione economica, la Commissione per la Valutazione e la Promozione della Qualità, la Commissione per la Biblioteca.

Le norme generali per le Commissioni si trovano nel *Regolamento* dell'Accademia.

**Art. 17.** [Assemblea di tutti i Professori]

Un'assemblea di tutti i Professori, Assistenti e Ufficiali di primo grado è convocata dal Preside, almeno una volta all'anno, affinché si chiariscano le questioni che si considerino più urgenti relative all'Accademia e che devono essere sottoposte alle autorità competenti.

**Art. 18.** [Il Preside]

Il Preside dell'Accademia Alfonsiana:

- a) deve essere membro della Congregazione del Santissimo Redentore;
- b) deve essere Professore ordinario o straordinario;
- c) è eletto per quattro anni, trascorsi i quali, può essere rieletto immediatamente una sola volta;
- d) può essere rimosso per una causa molto grave dal Moderatore Generale, con il consenso del Gran Cancelliere, informato il Rettore Magnifico, e avendo preso consiglio con i Professori Ordinari, concedendogli però la giusta possibilità di difendersi.

**Art. 19.**

Nelle questioni ordinarie, il Preside dell'Accademia ha l'autorità necessaria per giungere ad una rapida soluzione nel rispetto del principio di collegialità e delle prerogative dei Consigli dei Professori e Accademico e delle Autorità superiori (cf. VG 19,1).

**Art. 20.**

Con i congrui adattamenti del caso, al Preside spettano i diritti e i doveri indicati dalla VG 19 e VGNA 15; 16; 17.

In modo particolare spetta al Preside:

- 1° coordinare e promuovere l'attività accademica con l'aiuto del Consiglio dei Professori;
- 2° rappresentare l'Accademia;
- 3° convocare i Consigli e presiederli a norma degli Statuti;

- 4° mantenere un dialogo costante con il Moderatore Generale e il Rettore Magnifico;
- 5° riferire al Gran Cancelliere sugli affari più importanti;
- 6° vigilare che i Professori compiano con diligenza i propri doveri e, se necessario, ammonirli;
- 7° ammettere o dimettere gli studenti, a norma degli Statuti;
- 8° procurare che si dia esecuzione a quanto è stabilito dalle Autorità superiori;
- 9° partecipare al Senato Accademico PUL (cf. *SPUL* 18 § 1);
- 10° partecipare alla Conferenza dei Decani e dei Presidi della PUL (cf. *SPUL* 19 § 1);
- 11° partecipare al Comitato per la Qualità della PUL (cf. *SPUL* 25).
- 12° verificare affinché annualmente la Segreteria Generale aggiorni i dati dell'Istituto nella Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

#### **Art. 21.**

Nel caso in cui il Preside rinunci al suo ufficio, oppure sia impedito permanentemente o gli venga conferito un incarico incompatibile con il suo ufficio, gli subentra il Vicepreside. Se ciò si verifica prima dell'inizio del quarto anno del quadriennio dovrà essere indicata dal Consiglio Accademico una nuova terna da cui scegliere il Preside a norma dell'art. 14.a.

#### **Art. 22.** [Il Vicepreside]

Il Vicepreside dell'Accademia Alfonsiana:

- a) deve essere membro della Congregazione del Santissimo Redentore;
- b) deve essere Professore ordinario o straordinario dell'Accademia.

#### **Art. 23.**

Il Vicepreside collabora attivamente con il Preside nello svolgimento del suo ufficio, e lo sostituisce, in caso di impedimento.

### **TITOLO III I PROFESSORI**

#### **Art. 24.** [I Professori stabili]

Sono Professori stabili quelli che, cooptati nell'Accademia, svolgono il ruolo più importante nell'insegnamento, nella direzione degli studi scientifici, nel condurre ricerche e nell'animazione e sviluppo dell'Istituto. I Professori stabili possono essere:

ordinari, straordinari e associati (cf. *VG* 23; *VGNA* 18,1).

**Art. 25.**

a) Perché uno sia legittimamente cooptato tra i Professori stabili si richiede che egli (*VG* 25,1):

1° si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita cristiana e ecclesiale, per senso di responsabilità;

2° sia fornito del congruo Dottorato (cf. *VGNA* 19,1) o di titolo equipollente o di meriti scientifici del tutto singolari;

3° si sia dimostrato idoneo alla ricerca scientifica con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di dissertazioni;

4° dimostri di possedere capacità didattiche.

b) Questi criteri per l'assunzione dei Professori stabili devono essere applicati, fatte le debite proporzioni, ai Professori non stabili (*VG* 25,2).

**Art. 26.** [I Professori ordinari]

a) Sono Professori ordinari quelli che sono incorporati nell'Accademia a titolo pieno e definitivo.

b) Affinché un docente sia promosso come Professore ordinario è necessario che:

1. possieda le qualità richieste dal *CIC* 818 e 810 § 1 e da *VG* 25,1; 28.

2. effettui in modo lodevole l'insegnamento nell'Accademia per almeno tre anni come Professore straordinario, insegnando e investigando con spirito di collaborazione e abbia pubblicato un nuovo lavoro scientifico, seguendo gli orientamenti della *VG* 28 e *VGNA* 22.

c) Il numero dei Professori ordinari deve essere proporzionato all'insieme del corpo docente (cf. *VG* 22; *VGNA* 18,2).

**Art. 27.** [I Professori straordinari]

a) I Professori straordinari, anche se sono stabili, non sono assunti ancora nell'Accademia a titolo pieno e definitivo, ma con la loro attività tendono a questo «status».

b) Affinché un Professore sia promosso a straordinario, è necessario che:

1. d'accordo con le norme del diritto, possieda le qualità richieste dal *CIC* 818 e 810 § 1 e da *VG* 25,1; 28;

2. abbia svolto l'insegnamento presso l'Accademia in modo lodevole e come impegno principale per almeno tre anni come professore associato (cf. *VG* 28 e *VGNA* 22).

**Art. 28.** [I Professori associati]

a) Sono Professori associati quelli che, secondo il *CIC* 818; 810 § 1 e *VG* 28 e *VGNA*

22, sono stati assunti dall'Accademia per insegnare una disciplina per almeno un triennio e apportare in modo stabile la loro collaborazione scientifica, cosicché gli studenti possano rivolgersi a loro in modo continuo.

- b) Affinché un Professore sia promosso ad associato, oltre ai requisiti menzionati all'art. 25.a (cf. *VG* 26), è necessario che abbia svolto l'insegnamento presso l'Accademia in modo lodevole e come impegno principale, per almeno tre anni come Professore invitato.

**Art. 29.** [I Professori invitati]

- a) Sono Professori invitati quelli che sono assunti dall'Accademia perché insegnino una disciplina per un tempo determinato (cf. *VGNA* 18,3).
- b) Perché qualcuno possa essere assunto come Professore invitato è necessario che sia fornito di un titolo congruo (cf. *VGNA* 19,1-2) e possieda le qualità previste dalla *VG* 25; 26.
- c) Coloro che sono stabili in un'altra Facoltà possono svolgere soltanto l'ufficio di invitati (cf. *VGNA* 23,2).
- d) L'assunzione di un Professore invitato è per un anno, ma la nomina può essere rinnovata di anno in anno.

**Art. 30.** [Nomina e promozione dei Professori]

- a) I Professori stabili, di cui parla l'art. 25.a, dopo aver fatto la professione di fede (cf. *CIC* 833, n. 7), sono nominati dal Gran Cancelliere o da un suo delegato, il quale conferisce loro la missione canonica dopo avere ottenuto il «nulla osta», secondo il *CIC* 812 e *VG* 27. Essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa.
- b) Gli altri Professori, invece, presentati dal Moderatore Generale al Rettore Magnifico, devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato e, se il caso lo esige, devono fare la professione di fede (cf. *VG* 27,1).

**Art. 31.**

I chierici diocesani e i religiosi a loro equiparati, per diventare Professori nell'Accademia devono avere il consenso del proprio Ordinario o Superiore religioso e si devono osservare le norme stabilite a questo riguardo dalla competente Autorità ecclesiastica (cf. *VGNA* 25).

**Art. 32.**

- a) I Professori che desiderano essere promossi come associati, straordinari o ordinari, tenuto conto del giudizio della Commissione per la promozione dei candidati (*De candidatis promovendis*), sono designati come candidati per questi incarichi dal Consiglio dei Professori, presieduto dal Moderatore Generale e con il consenso di questi.

Dopo la designazione, il Moderatore Generale tramite il Preside presenta al

Rettore Magnifico i candidati, affinché, ottenuto il «nulla osta» della Congregazione per l'Educazione Cattolica ed emessa la professione di fede, ricevano la nomina dal Gran Cancelliere (cf. *SPUL* 43 § 3).

- b) I Professori invitati sono proposti dal Consiglio dei Professori secondo l'art. 9.c e, con il consenso del Moderatore Generale secondo l'art. 6.b.8. Il Preside, adempiuto ciò che esige il diritto, li presenta poi al Rettore Magnifico affinché il Gran Cancelliere conceda la nomina,

**Art. 33.**

- a) I Professori di altre Chiese e comunità ecclesiali possono essere cooptati come Professori invitati (cf. *Direttorio per l'Applicazione dei Principi e delle Norme sull'Ecumenismo*, n. 195: AAS 85 [1993] 1109; VGNA 20,2).
- b) Ai Professori di altre Chiese e comunità ecclesiali, cooptati secondo le norme della competente Autorità ecclesiastica (cf. *Direttorio per l'Applicazione dei Principi e delle Norme sull'Ecumenismo*, n. 191 ss.: AAS 85 [1993] 1107 ss.), l'autorizzazione ad insegnare viene data dal Gran Cancelliere (cf. VGNA 20,1).

**Art. 34.** [Cessazione dell'incarico]

- a) Il Professore invitato cessa il suo incarico quando termina il tempo per il quale è stato assunto.
- b) Il Professore stabile cessa il suo incarico:
1. se rinuncia per giusta causa seguendo la procedura indicata nel *Regolamento* (cf. art. 6.b.9).
  2. se rinuncia, dopo avere compiuti i 65 anni di età, e il Moderatore Generale è d'accordo (cf. art. 6.b.9).
  3. dopo avere compiuti i 70 anni di età il Professore viene dichiarato *emerito* e in questa condizione può continuare l'attività didattica secondo quanto previsto nel *Regolamento*.
  4. se riceve un incarico che a giudizio del Consiglio dei Professori non è compatibile con l'ufficio di insegnamento nell'Accademia, dopo aver informato il Rettore e ottenuto il suo assenso (cf. VG 29).

Se l'impedimento è solo temporaneo, gli può essere concesso dal Consiglio dei Professori un permesso opportuno.

**Art. 35.** [Gli Assistenti]

- a) Si chiama Assistente colui che è assegnato ad un Professore ordinario o straordinario per aiutarlo nello svolgimento dei suoi corsi, nella direzione dei seminari e nella guida degli studenti, sempre però sotto la supervisione del Professore.
- b) Affinché qualcuno possa essere assunto come Assistente nell'Accademia, deve avere almeno il titolo della Licenza.



- c) L'Assistente è nominato dal Consiglio dei Professori d'accordo con il Moderatore Generale, ottenuto il «nulla osta» del Rettore Magnifico (cf. art. 6.b.8; 9.c; VGNA 18,4).
- d) L'Assistente è assunto per un anno, però può essere rinnovato.

**Art. 36.** [Tutti i Professori]

- a) Tutti i Professori di qualsiasi grado, stabili, invitati o assistenti, devono possedere le qualità di cui parla il *CIC* 818 e 810 § 1 e soprattutto *VG* 26.
- b) Tutti i docenti usino la libertà di cui godono sia nella ricerca sia nell'insegnamento, conformemente alla Parola di Dio con atteggiamento di ossequio verso il Magistero della Chiesa cui è affidato il compito di interpretare in modo autentico la Parola di Dio (cf. *VG* 38).

**Art. 37.**

- a) Tutti i Professori, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere.

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 29 della *Veritatis gaudium*, i professori si guardino dal provocare all'Istituto qualche danno o disagio proveniente dalla propria attività fuori dall'Istituto, anche se si tratta di corsi o di convegni scientifici.

Qualora venga provato che un docente abbia commesso un plagio, il caso verrà sottoposto al Preside, ed eventualmente al Rettore, che potranno irrogare una sanzione.

Quando viene meno uno di questi requisiti, i Professori devono essere rimossi dal loro incarico (cf. *CIC* 810 § 1 e 818 e *VG* 26,1).

- b) Si deve cercare, anzitutto, di regolare privatamente la questione tra il Preside e il Professore stesso. Se non si giunge a un accordo, la questione venga opportunamente trattata dal Consiglio dei Professori in modo che il primo esame del caso sia fatto all'interno dell'Istituto (cf. *VGNA* 24,2).
- c) Se ciò non è sufficiente, la questione sia deferita al Moderatore Generale il quale esamini la vertenza per provvedervi nel modo opportuno.
- d) Il Moderatore Generale, se possibile informato il Rettore Magnifico, riferisca al Gran Cancelliere il quale è chiamato a vigilare sulla disciplina (cf. *SPUL* 7 § 3). È sempre da assicurare al Professore il diritto di conoscere la causa e le prove, nonché di esporre e difendere le proprie ragioni (cf. *VGNA* 24,2).
- e) Resta per il Professore il diritto di ricorso alla Santa Sede per una definitiva soluzione del caso (cf. *CIC* 1732-1739; 1445,2; GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Pastor bonus*, art. 123; AAS 80 [1988] 891-892; *VGNA* 24,2).
- f) Nei casi più gravi o urgenti, informato il Gran Cancelliere e il Rettore Magnifico, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Moderatore Generale sospenda il Professore, finché non sia concluso il procedimento ordinario (cf.

VGNA 24,3).

**Art. 38.**

- a) La promozione dei Professori, le assenze prolungate, il prolungamento straordinario di un incarico, la sospensione da un incarico, il conferimento dell'emeritato e altre questioni simili, vengono trattate dal Consiglio dei Professori con il Preside, sotto la moderazione del Moderatore Generale (cf. artt. 6.b.11 e 9.d).
- b) Se la risoluzione delle questioni di cui sopra lo esige, viene risolta con il Rettore Magnifico.
- c) Ciò che è stabilito in a) vale *mutatis mutandis* anche per gli Ufficiali dell'Accademia.

**Art. 39.**

L'Accademia Alfonsiana segue le norme stabilite nel Concordato della Santa Sede con la Repubblica Italiana e quelle particolari eventualmente emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cf. VGNA 21,4).

## TITOLO IV GLI STUDENTI

**Art. 40.**

- a) All'Accademia Alfonsiana possono essere iscritti tutti coloro che, forniti di regolare attestato, siano idonei per condotta morale e per gli studi precedenti (cf. VG 31) e desiderino formarsi secondo il suo progetto.
- b) Il regolare attestato riguarda:
  - 1° gli studi prerequisiti: quelli specifici per ogni programma di teologia morale (Licenza, Dottorato, Diploma, come indicati, rispettivamente negli artt. 49, 51 e 54);
  - 2° la condotta morale: per i chierici, i seminaristi e i consacrati, è rilasciato dall'Ordinario o dal Gerarca, dal Superiore o da un loro delegato, per gli altri da una persona ecclesiastica (cf. VGNA 26,1).
- c) Lettera di presentazione e dimora
  - 1. Gli studenti seminaristi, religiosi ed ecclesiastici dimorano in Seminari, Collegi e Convitti debitamente approvati.
  - 2. I sacerdoti diocesani che non dimorino in tali case devono esibire un documento del proprio Ordinario e il rescritto di extracollegialità rilasciato dal Vicariato di Roma.
  - 3. Per gli studenti laici è richiesta una lettera di presentazione dell'Autorità

ecclesiastica competente.

- d) Nel caso di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe sprovvisti della regolare documentazione, si segue la procedura indicata dalla Congregazione per l'educazione Cattolica (cf. VG 32,3).

#### **Art. 41.**

Gli Studenti sono ordinari, straordinari e uditori.

- a) Gli ordinari sono coloro che hanno tutti i requisiti per conseguire nell'Accademia la Licenza o il Dottorato.
- b) La condizione degli studenti straordinari, previsti nell'art. 27 delle *Norme applicative della Veritatis gaudium*, è definita nel *Regolamento* dell'Accademia Alfonsiana (cf. SPUL 55 § 3).
- c) Sono uditori coloro che possono frequentare i corsi senza sostenerne l'esame. Possono chiedere un attestato di frequenza.

#### **Art. 42.**

- a) Gli Studenti che aspirano a conseguire la Licenza o il Dottorato possono iscriversi come ordinari solo presso l'Accademia Alfonsiana. Con il permesso del Preside possono frequentare alcuni corsi in altre Facoltà come parte del loro piano di studi.
- b) Gli Studenti che aspirano a conseguire il Diploma possono essere iscritti in un'altra Facoltà come ordinari, in conformità con le autorità dell'Accademia Alfonsiana purché non vi sia danno agli studi, poiché anche per ottenere il Diploma è assolutamente necessaria la frequenza alle lezioni (cf. art. 4.b).

#### **Art. 43.**

- a) Gli studenti ordinari e straordinari sono membri attivi della vita accademica, la quale è concepita come la vita di una comunità. Per promuovere il bene comune, per la parte che compete loro, gli studenti partecipano al governo dell'Accademia, rispettando il principio della collegialità, come prescritto nel *Regolamento*.
- b) La partecipazione si realizza in particolare mediante l'elezione di due Rappresentanti degli Studenti al Consiglio dei Professori e al Consiglio Accademico (cf. art. 7.a.3; 12.a.1). Questa elezione compete agli studenti ordinari e straordinari, secondo il *Regolamento* dell'Accademia, rispettando pienamente il diritto di ciascuno. Hanno voce passiva gli studenti ordinari, regolarmente iscritti.

#### **Art. 44.**

L'Accademia con deliberazione del Consiglio dei Professori riconosce le organizzazioni studentesche che, secondo i loro Statuti (che devono essere esibiti), perseguono obiettivi convergenti con la vita accademica o strettamente relazionati con essa.

**Art. 45.**

- a) Gli studenti che offendono gravemente la disciplina prescritta (cf. VG 35) potranno, per decisione del Preside, essere sospesi o privati da certi diritti (e.g. frequenza delle lezioni) o addirittura espulsi dall'Accademia, in modo tale che sia provveduto opportunamente alla tutela dei diritti sia dello studente che dell'Accademia come anche a quelli della stessa comunità ecclesiale.

Si richiede il consenso del Consiglio dei Professori se la sospensione è permanente.

A meno che non ci siano motivi per mantenere il segreto, verranno informati i Rappresentanti degli studenti, secondo il parere del Preside.

- b) Lo studente o gli studenti ai quali fa riferimento questo articolo potranno presentare ricorso al Rettore Magnifico.
- c) Qualora venga provato che uno studente abbia commesso un plagio, il caso verrà sottoposto al Preside, che procederà come indicato *nelle Ordinazioni della PUL*.

## **TITOLO V GLI UFFICIALI E IL PERSONALE AUSILIARE**

**Art. 46.**

Nell'Accademia prestano la loro opera Ufficiali e Personale ausiliare.

Gli Ufficiali si distribuiscono in due gradi.

- a) Sono Ufficiali di primo grado: il Segretario Generale, il Bibliotecario, l'Economo (cf. VG 36,2).
- b) Sono Ufficiali di secondo grado i membri del Personale che lavorano in ufficio sotto la direzione del Preside o di un Ufficiale di primo grado. Sono elencati nel *Regolamento* dell'Accademia.
- c) Sono Personale ausiliare tutti coloro a cui si affidano vari servizi nell'Accademia. Il Personale ausiliare esercita le proprie mansioni sotto la direzione del Segretario Generale, del Bibliotecario, dell'Economo, ciascuno secondo il proprio ufficio.

**Art. 47.**

- a) I compiti, doveri e diritti degli Ufficiali e del Personale ausiliare sono descritti nel *Regolamento interno del Personale*.

- b) Gli Ufficiali di primo grado sono nominati dal Moderatore Generale secondo la norma degli artt. 6.b.6 e 9.e dopo aver sentito il Consiglio dei Professori.

Gli altri impiegati sono assunti dal Rappresentante legale secondo le procedure previste dal *Regolamento*.

## TITOLO VI

### I GRADI ACCADEMICI E ALTRI TITOLI

#### Art. 48.

I gradi accademici conferiti dall'Accademia Alfonsiana, per autorità della Santa Sede, tramite la Pontificia Università Lateranense, sono: la Licenza in Teologia morale e il Dottorato in Teologia morale (cf. art. 4.a). L'Accademia in quanto Istituto *ad instar Facultatis* rilascia un diploma in scienze morali. (cf. art. 4.b).

#### Art. 49. [Licenza in Teologia morale]

Per l'iscrizione al secondo ciclo nell'Accademia (Licenza in Teologia morale) si richiede:

- a) il Baccalaureato in Teologia; o l'aver completato con successo il corso filosofico-teologico e superato un corrispondente esame di ammissione come descritto nel *Regolamento* dell'Accademia;
- b) la conoscenza documentata del latino e del greco biblico;
- c) la conoscenza dell'italiano e di un'altra lingua moderna accettata dall'Accademia, secondo le esigenze della dissertazione scientifica che il candidato dovrà presentare (cf. *Regolamento*).

#### Art. 50.

Per conseguire la Licenza in Teologia morale, è necessario che il candidato abbia compiuto con successo il *curriculum* previsto dall'*Ordinamento degli Studi*.

#### Art. 51. [Dottorato in Teologia morale]

Per l'iscrizione al Terzo ciclo nell'Accademia (Dottorato in Teologia morale) si richiede:

- a) la Licenza in Teologia morale, o un titolo teologico equipollente, con la qualifica minima *magna cum laude*;
- b) oltre alle lingue menzionate all'art. 49.c, la conoscenza di un'altra lingua secondo quanto determinato dal direttore della dissertazione, conforme alla natura stessa e al settore della teologia morale in cui il candidato si propone successivamente di lavorare. Si raccomanda la conoscenza della lingua ebraica;
- c) il giudizio positivo di una Commissione *ad hoc* riguardo all'idoneità del candidato per la redazione di un lavoro scientifico nel campo della teologia sia per quanto riguarda la ricerca che l'esposizione, anche quando la valutazione complessiva del secondo ciclo fosse positiva. Se per la Commissione esistono seri dubbi sulla idoneità del candidato, spetta al Consiglio dei Professori prendere una decisione;
- d) la garanzia di una permanenza stabile del candidato a Roma per almeno un semestre. Il Preside, d'intesa con il moderatore della tesi, potrà chiedere di prolungare tale permanenza secondo le necessità.

e) L'iscrizione al Terzo ciclo di Teologia morale è un atto accademico totalmente distinto dall'iscrizione al secondo ciclo. Quindi, è necessario presentare una nuova richiesta in Segreteria.

#### **Art. 52.**

Per conseguire il Dottorato in Teologia morale, è necessario che il candidato:

- a) sia regolarmente iscritto al terzo ciclo nell'Accademia Alfonsiana;
- b) abbia compiuto con successo il programma previsto per i Dottorandi nell'*Ordinamento degli Studi* e nel *Regolamento*;
- c) abbia esposto e difeso con successo davanti a tre Professori una dissertazione che contribuisca effettivamente al progresso della teologia morale;
- d) abbia pubblicato dopo la difesa almeno una parte significativa della dissertazione, tenendo rigorosamente conto delle correzioni proposte dai Professori e osservando le norme metodologiche stabilite dall'Accademia per la pubblicazione della tesi (cf. *VG* 49,2; *VGNA* 36).

#### **Art. 53.**

Un esemplare della tesi pubblicata deve essere inviato alla Congregazione per l'Educazione Cattolica e alle Facoltà Ecclesiastiche che si occupano della teologia morale, secondo quanto determinato dal *Regolamento* dell'Accademia (cf. *VGNA* 37).

#### **Art. 54.** [Diploma in Teologia e Scienze morali]

Per l'iscrizione al corso di studio per ottenere il Diploma, è necessario che il candidato abbia ottenuto un titolo universitario di almeno primo livello.

Lo studente del corso per il Diploma viene iscritto come studente straordinario (cf. art. 4.b).

#### **Art. 55.**

Per conseguire il Diploma è necessario che il candidato abbia adempiuto con successo il percorso formativo descritto nel *Regolamento* dell'Accademia (cf. art. 4.b).

#### **Art. 56.** [Altre norme sui requisiti]

Oltre ai corsi stabiliti nell'*Ordinamento degli studi*, l'Accademia può esigere dagli studenti che ne hanno bisogno l'integrazione di qualche materia necessaria per il proseguimento degli studi del secondo o terzo ciclo, e ciò anche se possiedono i titoli accademici richiesti. Questa decisione è di competenza del Preside.

#### **Art. 57.**

a) L'Accademia può riconoscere i corsi seguiti in un altro Istituto o Facoltà, anche quando siano di un'altra specializzazione, purché corrispondano agli studi dell'Accademia e risultino effettuati in base a una documentazione certa. Su questa corrispondenza decide il Preside, dopo avere ascoltato, se avesse dei dubbi, il Consiglio dei Professori.

- b) L'Accademia può convalidare un semestre del secondo ciclo realizzato in un'altra Facoltà teologica, salvo il diritto dell'Accademia di integrare il programma con corsi specifici. La decisione su tale convalida spetta al Consiglio dei Professori.
- c) Il passaggio da un'altra Facoltà all'Accademia, si può fare all'inizio dell'anno accademico o del secondo semestre conformemente a *VGNA* 28.

**Art. 58.**

Nell'Accademia la frequenza alle lezioni, seminari, ecc., è obbligatoria per la validità del corso, come specificato nel *Regolamento* dell'Accademia.

**Art. 59.** [Dottorato *honoris causa*]

L'Accademia Alfonsiana può concedere il Dottorato *honoris causa* (cf. *VG* 51; *VGNA* 40).

## TITOLO VII LA BIBLIOTECA

**Art. 60.**

Per raggiungere i suoi fini specifici e per rispondere alle esigenze di studio, di ricerca e di formazione scientifica (cf. *VG* 11,1), l'Accademia Alfonsiana gestisce e usa la Biblioteca «Sant'Alfonso», che è proprietà della Congregazione del Santissimo Redentore (cf. *VG* 53). I rapporti tra i due enti sono definiti da una apposita convenzione.

**Art. 61.**

La Biblioteca mette a disposizione di Professori, Studenti e altri utenti i suoi spazi di consultazione, i cataloghi cartacei ed elettronici, i sussidi informatici e tecnici, e offre l'ausilio di bibliotecari esperti (cf. *VG* 53; 55; 56,1).

**Art. 62.**

Le norme per l'uso di libri, riviste e sussidi informatici (cf. *VG* 55) sono contenute in un apposito Regolamento curato dal Consiglio dei Professori e approvato dal Superiore Generale della Congregazione del Santissimo Redentore.

**Art. 63.**

Per il costante aggiornamento della Biblioteca e il miglioramento dei suoi servizi, verrà stanziata annualmente una somma congrua (cf. *VG* 54).

**Art. 64.**

A capo della Biblioteca vi è un esperto in materia, il quale nel suo ufficio è aiutato da una Commissione e da collaboratori (cf. *VG* 55).

## TITOLO VIII L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

### **Art. 65.**

L'Accademia dovrà disporre delle risorse necessarie, senza le quali non può conseguire il suo fine nella Chiesa di Cristo (cf. *VG 57*).

### **Art. 66.**

Lo stato patrimoniale e i diritti di proprietà dell'Accademia sono retti dalle norme previste dalla legge italiana per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e dall'apposita convenzione con la Congregazione del Santissimo Redentore di cui all'art. 3 (cf. *VG 57*).

### **Art. 67.**

Gli studenti dell'Accademia contribuiscono in modo equo, determinato nel *Regolamento* e indicato nell'*Ordo*, alle spese ordinarie dell'Accademia (cf. *VG 60*; *VGNA 47*).

### **Art. 68.**

Ai Professori e agli Ufficiali che non sono membri della Congregazione del Santissimo Redentore, l'Accademia pagherà i salari comunemente corrisposti per tali uffici, così come il contributo corrispondente alla previdenza e alle assicurazioni sociali (cf. *VG 59*).

### **Art. 69.**

Ricade sull'Accademia – affidata alla cura della Congregazione del Santissimo Redentore (cf. art. 2.b) – l'onere di mettere a disposizione tempestivamente i mezzi con i quali si deve provvedere al sostentamento e agli studi dei Professori e degli ufficiali che sono membri della stessa Congregazione.

## TITOLO IX L'ATTIVITÀ EDITORIALE

### **Art. 70.**

L'Accademia Alfonsiana promuove la ricerca scientifica dei Professori e di altri cultori di teologia morale mediante la pubblicazione di libri e riviste.

### **Art. 71.**

L'attività editoriale dell'Accademia Alfonsiana è affidata ad un'apposita Commissione per le Attività editoriali, eletta o confermata, del tutto o in parte, *ad quadriennium* dal



Consiglio dei Professori.

**Art. 72.**

L'Accademia riconosce la libertà degli scrittori sia nella ricerca sia nell'esporre la loro opinione personale, così come legittimamente richiede la stessa scienza teologica.

A motivo di questa libertà degli autori, l'Accademia non è tenuta a rispondere delle loro opinioni. Tuttavia, poiché l'Accademia aderisce fermamente alla Parola di Dio e nel suo compito sia di ricerca, sia di formazione ecclesiale, presta fedele ossequio al Magistero della Chiesa, non può restare indifferente nei confronti di ciò che diventa di dominio pubblico con il suo patrocinio. Pertanto i casi controversi verranno risolti con la supervisione del Moderatore Generale, o personalmente o mediante un suo delegato.

**Art. 73.**

L'Accademia rispetta i diritti dell'Autorità Ecclesiastica quando sia richiesta la sua approvazione.

## **TITOLO X ATTIVITÀ CULTURALI**

**Art. 74.**

L'Accademia Alfonsiana organizza corsi di teologia morale destinati a quanti, sacerdoti, religiosi, laici, desiderano conoscere e approfondire la scienza morale, o si preparano a svolgere un ministero nella Chiesa (cf. *VG* 76,2) o a compiere degnamente una professione nella società civile.

**Art. 75.**

L'Accademia Alfonsiana organizza regolarmente convegni scientifici, giornate di studio, presentazioni di libri, eventi di particolare interesse e altre attività idonee alla collaborazione scientifica (cf. *VGNA* 2).

**Art. 76.**

L'Accademia Alfonsiana promuove la relazione con gli ex studenti attraverso un'apposita Associazione, in modo da favorire la ricerca comune, lo scambio culturale e la diffusione della proposta morale alfonsiana.

**Art. 77.**

L'Accademia Alfonsiana, compatibilmente con l'attività didattica, collabora nei progetti formativi della Congregazione del Santissimo Redentore, contribuendo alla formazione continua dei Confratelli Redentoristi e dei laici associati alla loro missione.

## **TITOLO XI**

### **IL CIRCOLO ALFONSIANO DI STUDI MORALI**

#### **Art. 78.**

Allo scopo di favorire l'indagine scientifica e quindi coltivare e promuovere in modo adatto alle diverse culture la teologia morale, l'Accademia Alfonsiana crea, nella sua sede a Roma, il Circolo Alfonsiano di studi morali e ad esso associa altri circoli locali nei diversi continenti (cf. art. 4.d).

L'ordinamento di detti circoli è regolato da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio dei Professori.

#### **Art. 79.**

Il Coordinatore e i Consiglieri del Circolo Alfonsiano sono nominati o confermati *ad quadriennium* dal Consiglio dei Professori, e scelti tra i Professori dell'Accademia Alfonsiana, gli ex studenti, e i laici che in modo attivo partecipano alla promozione e allo sviluppo delle attività del Circolo.

Il Coordinatore e i Consiglieri dei Circoli locali sono scelti/nominati dai Professori, ex studenti o laici del rispettivo circolo di appartenenza e confermati/nominati *ad quadriennium* dal Consiglio dei Professori.

#### **Art. 80.**

Per realizzare le sue principali finalità e per promuovere l'aggiornamento e il progresso della ricerca interdisciplinare e transdisciplinare (cf. VG 66; Proemio, 4.c), il Circolo Alfonsiano e, in sintonia con esso, i circoli locali:

- a) curano l'organizzazione di corsi, simposi, conferenze su argomenti morali, prevedendo, per gli eventi maggiori, il rilascio di un attestato di frequenza e/o di crediti formativi.
- b) promuovono la collaborazione con altre istituzioni universitarie ed enti pubblici e privati (cf. VG 66; VGNA 52,1).
- c) curano la promozione e la diffusione delle pubblicazioni patrocinate dall'Accademia Alfonsiana.

## **NORMA FINALE**

#### **Art. 81.**

Se su una determinata materia manca una espressa disposizione nello Statuto o nei Regolamenti, la causa è da dirimersi tenendo presente la legge canonica, gli Statuti dell'Università Lateranense e la prassi della Congregazione per l'Educazione Cattolica.



## L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI

(VG 37-44; VGNA 30-34; St. AA (1995), artt. 47-64)

### Introduzione

Ispirandosi alla visione teologica e pastorale di S. Alfonso, l'Accademia Alfonsiana si propone di approfondire la ricerca e la formazione in teologia morale, ponendosi al servizio del popolo di Dio, perché possa meglio rispondere alla «grandezza della vocazione in Cristo» e «portare frutti nella carità» adeguati ai profondi cambiamenti in atto nel mondo contemporaneo (cf. OT 16). In piena adesione al Magistero ecclesiale, dialoga costruttivamente con le altre discipline scientifiche e si impegna a favorire l'incontro tra culture e religioni.

Facendo proprie le istanze di *Veritatis gaudium*, l'offerta formativa dell'Accademia Alfonsiana si colloca all'interno di un'esperienza reale di *fraternità universale* che, attraverso lo scambio di esperienze esistenziali e conoscenze diverse, rispettando le peculiarità delle culture e delle scienze, porta a «dilatare la ragione per renderla capace di conoscere e orientare le imponenti nuove dinamiche che travagliano la famiglia umana, animandole nella prospettiva di quella civiltà dell'amore il cui seme Dio ha posto in ogni popolo, in ogni cultura e facendo interagire i diversi livelli del sapere umano: quello teologico e quello filosofico, quello sociale e quello scientifico» (VG Proemio, 2).

Per questo privilegia la responsabilità personale dello studente nell'articolare e definire il proprio percorso di studio, accompagnandolo e sostenendolo perché la scelta dei corsi, dei seminari e delle altre attività didattiche gli consenta di raggiungere una visione organica e approfondita del metodo e dei contenuti della teologia morale e lo renda atto ai futuri compiti di insegnamento e di ministero all'interno della comunità cristiana.

Ponendosi lealmente al servizio della «Chiesa in uscita» e fedele allo spirito alfonsiano, cura particolarmente l'intrinseca complementarità tra il rigore scientifico della formazione accademica e la prospettiva pastorale (cf. VG Proemio, 3-4). Considera perciò fondamentale strumento pedagogico il piano personale di studio, che lo studente è invitato a redigere in dialogo con i consulenti accademici e avendo presente le attese dei propri superiori. In particolare, risulterà preziosa un'attenzione costante all'interdisciplinarietà e all'organicità del percorso di studi, in modo che motivi, stimoli e incoraggi la partecipazione attiva sia in aula che nella ricerca. Oltre allo sforzo personale va sempre valorizzato il lavoro svolto in comunione con gli altri e la partecipazione di beni e di risorse (cf. VG Proemio, 4).

Concretamente la definizione del piano di studi dovrà essere tale da permettere un approfondimento adeguato delle diverse aree, in cui si articola la proposta accademica,

perché si raggiunga una visione organica di tutta la disciplina (cf. art. 5.a). Per gli studenti che lo desiderano, l'Accademia Alfonsiana propone inoltre percorsi di indirizzo più specifico negli ambiti della teologia morale fondamentale, sociale e bioetica (cf. art. 5c; 11).

Nel presente «Ordinamento» è presentato il progetto globale per conseguire la Licenza o il Dottorato presso l'Accademia Alfonsiana. Gli aspetti più pratici sono raccolti nel *Regolamento* dell'Accademia Alfonsiana.

## NORME GENERALI

### **Art. 1.**

L'offerta formativa dell'Accademia Alfonsiana è descritta nell'art. 4 degli *Statuti* e nel presente *Ordinamento degli Studi*, con riferimenti al *Regolamento*.

### **Art. 2.**

L'Accademia Alfonsiana si impegna nel fare sì che l'ordinamento dello studio del Secondo e Terzo ciclo in Teologia morale risponda, teoricamente e praticamente, ad una comprensione più profonda del mistero salvifico di Cristo, così come alle tendenze e alle esigenze che oggi sono presenti negli studi superiori di teologia morale in tutto il mondo. L'Accademia s'impegna a far progredire la ricerca e l'esposizione della teologia morale in conformità con la dottrina cattolica, così come è proposta dal Magistero della Chiesa (cf. *VG* 37,1).

### **Art. 3.**

Il metodo con cui l'Accademia Alfonsiana coltiva la teologia morale, si orienta a sviluppare una esposizione scientifica che, nutrita dalla Sacra Scrittura, unita alle discipline filosofiche e antropologiche (in una prospettiva interdisciplinare e transdisciplinare), «illustri l'altezza della vocazione dei fedeli in Cristo e il loro obbligo di portare frutti nella carità per la vita del mondo» (*OT* 16; cf. *VG* Proemio, 4,c).

### **Art. 4.**

La specializzazione in Teologia morale si differenzia nettamente dal primo ciclo per un metodo di investigazione più profondo. Ne consegue che non è necessario ripresentare tutta la teologia morale. Infatti, si presuppone che lo studio generale della teologia morale sia già stato fatto nel 1° ciclo. Sia nel 2° sia nel 3° ciclo, la specializzazione è profondamente teologica, cioè analitica secondo le scienze umane, e sapienziale secondo la verità del mistero del Cristo.

### **Art. 5.**

L'Accademia Alfonsiana ha un diverso metodo di insegnamento e di ricerca nel secondo e nel terzo ciclo.

Il 2° ciclo ha lo scopo di offrire una formazione più approfondita su argomenti di teologia morale fondamentale e speciale, dove prevale l'investigazione personale condotta in modo analitico e sintetico in vista di una specializzazione in teologia morale.

- a) Questa ricerca non è monografica, in quanto, per la sua stessa natura, deve abbracciare i grandi temi della teologia morale, per fare sì che, alla luce del Mistero di Cristo, il candidato alla Licenza ottenga una visione sintetica più profonda.
- b) In questo ciclo hanno prevalenza le lezioni ed i seminari.

- c) Per favorire una formazione globale, gli studenti che lo desiderano possono scegliere nel loro *curriculum* un Indirizzo più specifico (morale fondamentale, bioetica, morale sociale). L'Indirizzo scelto verrà segnalato nel Supplemento del Diploma di Licenza.

#### **Art. 6.**

Il 3° ciclo ha lo scopo di abilitare lo studente, che ha ottenuto la Licenza in Teologia morale, all'insegnamento in una Facoltà teologica. Prevale il metodo della ricerca personale, senza escludere alcuni Corsi e Seminari. La ricerca si realizza sotto la direzione di un primo Moderatore con la collaborazione di un secondo. Si dà importanza all'analisi monografica in un qualche ambito della teologia morale da condursi con un metodo conforme alla natura dell'argomento. Tutto questo risulta chiaro nell'elaborazione della dissertazione dottorale, che deve contribuire effettivamente al progresso della teologia morale, in cui trova compimento la formazione teologica.

#### **Art. 7.**

Per il progresso della teologia morale, sia mediante la ricerca e l'esposizione scientifica che mediante una più profonda intelligenza della fede, l'Accademia promuove e difende: 1. La libertà dei professori per la ricerca e l'insegnamento, secondo ciò che esige la stessa scienza, e allo stesso tempo la fedeltà alla Parola di Dio e le necessità pastorali del Popolo di Dio, in piena comunione con il Magistero Ecclesiastico (cf. VG 38); 2. La collaborazione attiva degli studenti, in modo che la preoccupazione per la vita del mondo di oggi progredisca in modo attivo all'interno della persona e sia condivisa con gioia dagli studenti con l'aiuto dei professori. Inoltre, è disponibile ad attivare i dinamismi che permettano di far rete con le istituzioni che «in ogni parte del mondo coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici» (VG Proemio, 4d).

#### **Art. 8.**

Le norme sull'etica professionale e l'originalità delle dissertazioni sono descritte nel *Regolamento*.

## **NORME PARTICOLARI DEL SECONDO CICLO**

#### **Art. 9.**

Il programma per l'elaborazione del piano di studio comprende le seguenti Parti:

#### *1. Parte Metodologica*

- 1.1 Sezione di Metodo teologico: offre elementi ermeneutici che aiutino a comprendere e analizzare, nello Spirito di Cristo, il senso e il significato morale sia dei fatti e documenti del passato, sia dell'epoca contemporanea.

1.2 Sezione di Metodologia tecnica: offre elementi pedagogici e tecnici per la ricerca e la composizione di un lavoro scientifico.

## 2. *Parte Biblica*

Sezione Antico Testamento e Sezione Nuovo Testamento: trattano i principi e i grandi temi della vita morale nella Sacra Scrittura.

## 3. *Parte Patristico-storica*

3.1 Sezione Patristica: tratta la dottrina morale come fu elaborata e trasmessa dai Padri.

3.2 Sezione Storica: tratta la dottrina morale e la sua evoluzione nei secoli, attraverso i costumi e le culture dei popoli, e nelle opere dei maggiori teologi.

## 4. *Parte Antropologica*

4.1 Sezione filosofica: tratta la persona umana, soggetto in relazione e soggetto morale, in chiave teoretica e storica.

4.2 Sezione empirica: tratta la persona umana da un punto di vista socioculturale, politico, economico, psicologico e letterario.

## 5. *Parte sistematica*

5.1 Sezione Teologia morale fondamentale: tratta dei principi teologici della morale vale a dire, i valori fondamentali e dinamismi antropologici mediante i quali si orienta e agisce moralmente in questo mondo l'uomo nuovo in Cristo. In linea generale si affrontano tra gli altri i seguenti argomenti in rapporto alla teologia morale: il fondamento cristologico, le prospettive dell'antropologia teologica, dell'ecclesiologia e della sacramentaria; la coscienza e il discernimento, la libertà e la legge; il male, il peccato, la conversione e la riconciliazione; la questione della legge naturale; la questione della grazia; le virtù.

5.2 Sezione Teologia morale speciale: affronta argomenti o temi di maggiore rilievo sia per la loro relazione con la vita umana, sia per l'attualità storica, trattati alla luce dei principi. In linea generale si trattano, tra gli altri, i seguenti argomenti in rapporto alla teologia morale: bioetica; sessualità, matrimonio e famiglia; società e politica, lavoro ed economia; Dottrina Sociale della Chiesa; ecologia; comunicazione e *media*; ecumenismo; dialogo interreligioso; evangelizzazione e missione.

## 6. *Parte transdisciplinare*

Comprende corsi che affrontano argomenti morali di grande attualità (ecologia, famiglia, prassi penitenziale, Dottrina sociale della Chiesa, ecc.), approfonditi alla luce del recente Magistero e in chiave transdisciplinare (cf. VG Proemio, 4c), costituendo una «comunità di ricerca» attraverso la cooperazione degli studenti con una équipe di docenti e con metodologie didattiche partecipative.



**Art. 10.**

La somma totale dei crediti richiesti nel biennio per il grado accademico di Licenza è di 120 crediti formativi universitari (CFU) secondo l'*European Credit Transfer System* (ECTS). Un CFU equivale a circa 25 ore di lavoro dello studente, lezioni frontali incluse. La distribuzione di questi crediti tra le diverse attività accademiche è descritta nel *Regolamento*.

**Art. 11.**

- a) Il piano di studio può essere caratterizzato dalla scelta di uno dei seguenti Indirizzi: Indirizzo di Morale Fondamentale; Indirizzo di Morale Sociale; Indirizzo di Bioetica.
- b) Ognuno di questi Indirizzi comprende Corsi propri della specializzazione e altri complementari, in modo da offrire sempre una visione d'insieme della teologia morale.

**Art. 12.**

Lo studente, con l'aiuto di un Consulente accademico, definisce il suo piano di studio, il quale sarà approvato dal Preside.

**Art. 13.**

I Corsi, all'interno del piano di studio, si scelgono secondo una distribuzione indicata nel *Regolamento*.

**Art. 14.**

I singoli Corsi e Seminari si concludono con un esame che, in accordo con il professore, può essere sostenuto in forma orale o scritta, o anche con altre prove equivalenti approvate dal Consiglio dei Professori. Le modalità sono indicate nel *Regolamento*.

**Art. 15.**

- a) Se gli esami dei corsi hanno dato un risultato negativo, possono essere ripetuti.
- b) Può essere ugualmente ripetuta la prova di cui all'art. 18.

**Art. 16.**

I Seminari si offrono come uno spazio per l'approfondimento di argomenti specifici.

**Art. 17.**

Gli studenti sono tenuti all'elaborazione di una Recensione scritta di un'opera morale ed è obbligatoria per tutti.

**Art. 18.**

Per l'ottenimento del grado di Licenza, lo studente dovrà superare due *Lectio coram*, equivalenti a un Esame universale del Secondo ciclo (cf. VGNA 58).

In questo tipo di esame, rispetto alle dottrine studiate, gli studenti devono dimostrare una capacità personale di sintesi, di senso critico-analitico e didattico-espositivo.

**Art. 19.**

La tesi di Licenza: consiste in un lavoro scritto di una certa importanza, su un argomento liberamente scelto dallo studente e proposto ad un Moderatore, il quale è libero di accettarlo, che dimostri l' idoneità al lavoro scientifico, il quale comprende una conoscenza approfondita di metodo e di contenuti scientifici, una certa capacità di sintesi e di critica.

La tesi deve essere valutata positivamente dal Moderatore e da un altro professore designato dal Preside.

## **NORME PARTICOLARI DEL TERZO CICLO**

**Art. 20.**

Gli studi del Terzo ciclo in Teologia morale introducono ad una maggiore conoscenza del mistero di Cristo, secondo quanto indicato negli artt. 2-4 del presente *Ordinamento degli Studi*.

**Art. 21.**

L' iter formativo e le sue rispettive norme vengono specificate nell' apposita *Guida per il Terzo Ciclo*.

**Art. 22.**

Fatta l' iscrizione:

- a) Lo studente deve incontrare il professore da lui scelto come Moderatore della sua tesi per determinarne insieme l' argomento. Fermo restando che ogni professore è libero di accettare o meno la direzione di una tesi.
- b) Il Moderatore stabilirà insieme allo studente un eventuale piano di studio con i Corsi da seguire; inoltre si assicurerà che lo studente posseda adeguatamente la lingua nella quale intende scrivere il Dottorato.
- c) Il tema della ricerca e l' eventuale piano di studio devono essere approvati dal Preside.
- d) Per gli studenti che provengono da altre università, il Preside stabilirà un piano particolare di studio, per integrare le materie giudicate necessarie al compimento del Terzo ciclo in Teologia morale.

**Art. 23.**

- a) Ai candidati viene consigliato di fare esperienze d'insegnamento nell'Accademia, soprattutto durante il 2° anno del biennio per il dottorato.
- b) Sotto la guida del primo Moderatore, il candidato al dottorato può collaborare nell'attività didattica dell'Accademia.

**Art. 24.**

Nell'arco del biennio, dopo l'iscrizione e almeno nove mesi prima della difesa, lo studente deve presentare in Segreteria lo schema della tesi confermato dal Moderatore.

Il Dottorato si conclude con la difesa pubblica, davanti ad una Commissione di tre Professori, e la pubblicazione del lavoro o di un estratto come indicato dalla Commissione esaminatrice (cf. art. 52.c e d).